



TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice, pronunciando scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3/7/2014, osserva quanto segue.

Con ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* il sig. Afonso Melo, originario dell'Angola, conveniva in giudizio l'Inps ed il Comune di Castellamonte esponendo di essere coniugato con tre figli minori, di essere titolare dal 2003 di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (regolarmente rinnovato e valido fino al luglio 2014), di avere più volte fatto richiesta per il permesso di soggiorno che per lungosoggiornanti, ma invano, perché privo dei requisiti di reddito necessari per il suo conseguimento. In data 13/3/2012 il ricorrente presentava al Comune di Castellamonte domanda di assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, ma, con nota del 29/8/2012, il Comune rispondeva che tale domanda non poteva avere seguito *"in quanto, ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non soddisfa il requisito indispensabile della cittadinanza italiana o comunitaria del richiedente"*.

Ciò premesso, il sig. Melo chiedeva al Giudice di condannare l'Inps e il comune di Castellamonte, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a pagare in suo favore l'assegno di cui sopra nella misura di euro 135,43 mensili a far data dall'1/1/2012, per complessivi euro 1760,59 per l'intero anno 2012, oltre agli interessi dal dovuto al saldo; domandava inoltre che i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno non patrimoniale

subito a causa della condotta discriminatoria, con pubblicazione del provvedimento di condanna sui siti internet degli stessi convenuti oltreché su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il Comune di Castellamonte non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarato contumace.

L'Inps, al contrario, si costituiva in giudizio mediante il deposito di memoria, con la quale in via pregiudiziale eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva; nel merito, rilevava che il Comune del tutto legittimamente aveva negato il riconoscimento del diritto all'assegno per nuclei familiari di cui all'art. 65, legge 448/1998 e pertanto concludeva per il rigetto del ricorso.

La causa, istruita sulla sola base delle produzioni documentali delle parti, veniva infine chiamata all'udienza del 3/7/2014: i difensori esponevano oralmente le rispettive argomentazioni ed il Giudice riservava il provvedimento.

Innanzitutto deve essere presa in esame l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Inps, il quale sostiene di non essere legittimato a contraddire.

Tale eccezione deve essere disattesa.

Vero è (come si afferma nella memoria di costituzione) che l'Istituto, relativamente al riconoscimento dell'assegno previsto dall'art. 65, legge 448/1998, non ha alcuna facoltà o potere concessorio, essendo riservata all'esclusiva determinazione dei Comuni la concessione ovvero il diniego del beneficio assistenziale in questione ed essendo l'Inps solo il soggetto deputato al pagamento dell'assegno, ma come ripetutamente affermato dalla

giurisprudenza la *legitimatio ad causam*, dal lato attivo e passivo, “*consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso*” (v. così Cass., n. 14468/08, nonché, fra le altre, Cass., n. 12832/09, nn. 355 e 6132/2008, n. 8040/2006 e nn. 5912, 24457 e 24594/05).

Nel caso di specie non si pone un problema di mancata coincidenza tra “titolare affermato” del rapporto sostanziale dal lato passivo e soggetto (Inps) nei cui confronti viene proposta la domanda. Ne discende il rigetto della suddetta eccezione pregiudiziale.

Venendo dunque al merito, si osserva che l'art. 65 della legge 448/1998 ha introdotto una prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori", spettante a nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti nello Stato con tre o più figli (tutti con età inferiore ai diciott'anni), che risultino in possesso di un reddito non superiore ad un determinato limite da calcolare mediante l'indicatore della situazione economica (limite fissato, per il 2012, in euro 24.377,39). Con l'art. 80, comma 5, legge 388/2000 l'accesso al beneficio è stato esteso anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino comunitario residente nel territorio dello Stato.

Dalla documentazione versata in atti risulta che il sig. Melo ha chiesto l'erogazione dell'assegno al Comune di Castellamonte, luogo di residenza, ma l'ente locale non ha inoltrato la domanda all'Inps sul presupposto che l'odierno ricorrente non avesse diritto al beneficio, non essendo cittadino italiano né comunitario (il sig. Melo è originario dell'Angola).

Al contrario deve ritenersi che il sig. Melo, in quanto cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, abbia diritto a percepire l'assegno per i nuclei familiari di cui all'art. 65, legge 448/1998, e ciò per i seguenti motivi:

- l'assegno *de quo* spetta sicuramente ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti;
- non è ammissibile una disparità di trattamento tra i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti ed i cittadini extracomunitari titolari di un "semplice" permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

- l'interpretazione adeguatrice o costituzionalmente orientata del sistema porta quindi concludere nel senso che l'assegno per i nuclei familiari di cui all'art. 65, legge 448/1998 spetta anche agli cittadini extracomunitari titolari di un "semplice" permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La trattazione seguirà quindi questo ordine logico: verranno esposte le ragioni che militano a sostegno della fondatezza dei tre assunti che precedono, dai quali discende l'accertamento e la conseguente dichiarazione della sussistenza della condotta discriminatoria tenuta dal Comune di Castellamonte; in seconda battuta verranno prese in esame la domanda di risarcimento del danno e la richiesta di emissione dell'ordine di pubblicazione del provvedimento.

Sulla spettanza dell'assegno per i nuclei familiari a cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti

In questo senso si è chiaramente espressa la Corte d'Appello di Torino con due recenti sentenze (n. 1344/2013 e n. 1355/2013), sulla base di motivazioni assolutamente condivisibili che meritano di essere integralmente recepite nella presente pronuncia.

Il principio affermato nelle suddette sentenze è il seguente: il diritto previsto dall'art. 65, legge 448/1998 non può essere negato per il fatto che il richiedente non riveste lo *status* di cittadino italiano o comunitario ma di cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo.

Tale soluzione interpretativa si porrebbe infatti in insanabile contrasto con l'art. 11 della Direttiva 2003/109/CE del 25.11.2003 ("*relativa allo status*

dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo”), il quale stabilisce che “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda (...) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale” (primo comma); la Direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di “limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali” (quarto comma), ma avverte che “la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l’assistenza parentale e l’assistenza a lungo termine” (13° “considerando”).

La Direttiva 2003/109/CE è stata recepita (tardivamente) nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 3/2007, che ha modificato il d.lgs. 286/1998: con il nuovo testo dell’art. 9, comma 12, lett. c), del T.U. sull’immigrazione, lo straniero extracomunitario titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo è stato ammesso a godere, tra l’altro, *“delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale ... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”*.

Il principio del 13° “considerando” della Direttiva, peraltro, induce a ritenere che l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli – essendo fondato sulla limitatezza delle risorse economiche del richiedente (v. il limite di reddito previsto dall’art. 65 L. 448/1998) – rientri tra le prestazioni essenziali secondo i principi dell’Unione, poiché è diretto ad assicurare

“almeno un sostegno di reddito minimo” e “l’assistenza parentale”, nonché a riconoscere diritti strumentali a rapporti che hanno tutela diretta nel nostro ordinamento a livello costituzionale (cfr. artt. 29, 1° comma e 31, 1° comma Cost.).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. 24.4.2012, causa C-571/10, *Kamberaj*) ha affermato in proposito che, *“dal momento che l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori elencati all’art. 11, paragrafo 1, della Direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista al paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente”* (punto 86); tale deroga può essere invocata *“unicamente qualora gli organi competenti dello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi della deroga suddetta”* (punto 87); *“conformemente all’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti”*, sicché, qualora un sussidio risponda alla finalità enunciata nell’art. 34 della Carta di Nizza, *“non può essere considerato, nell’ambito del diritto dell’Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell’art. 11, paragrafo 4, della Direttiva 2003/109”* (punto 92).

Pertanto un’interpretazione dell’art. 65, legge 448/1998 (come modificato dall’art. 80, 5° comma, legge 388/2000) nel senso di escludere gli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo dai soggetti che, in presenza

di determinate condizioni di reddito, possono fruire dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli si porrebbe in contrasto non solo con le norme comunitarie (art. 11 della Direttiva 2003/109/CE), ma anche con la legislazione nazionale che le ha recepite [art. 9, comma 12, lett. c), del d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.lgs. 3/2007].

Sulla inammissibile una disparità di trattamento tra i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed i cittadini extracomunitari titolari di un "semplice" permesso di soggiorno per motivi di lavoro

I principi enunciati *supra* non sono sufficienti a determinare l'accoglimento della domanda proposta dal sig. Melo, perché quest'ultimo è titolare di un semplice permesso di soggiorno per motivi di lavoro (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente).

Tuttavia occorre considerare che l'art. 41 d.lgs. 286/1998 stabilisce quanto segue: *"Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti"*.

Questa disposizione non può non assumere rilievo in sede di interpretazione dell'art. 65, legge 448/1998, soprattutto alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di prestazioni assistenziali richiamate dalla legge 388/2000.

In particolare la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40/2013, ha dichiarato (nuovamente) la illegittimità dell'art. 80, comma 19, legge 388/2000 *"nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità"*.

In motivazione l'estensore ha richiamato le sentenze n. 187/2010 e n. 329/2011, ribadendo i medesimi principi ivi affermati: in estrema sintesi, le prestazioni assistenziali di cui alla legge 388/2000 – in quanto destinate al sostentamento della persona ed alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il soggetto si trova inserito – non ammettono distinzioni fondate sulla cittadinanza, perché esse sarebbero in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU.

La Corte ha denunciato a chiare lettere la manifesta irragionevolezza di una soluzione legislativa che subordina l'attribuzione di prestazioni assistenziali *"al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l'altro la titolarità di un determinato reddito"* (il titolo in questione, ovviamente, è la carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

La Corte di Cassazione ha colto esattamente lo spirito della giurisprudenza costituzionale sopra citata nel momento in cui ha affermato che *"se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al*

soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani” (Cass., sentenza n. 14733/2011).

Tirando le fila del ragionamento: l’assegno per nuclei familiari di cui all’art. 65, legge 448/1998, esattamente come le prestazioni assistenziali prese in considerazione dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità di cui si è dato conto *supra*, è un beneficio destinato al sostentamento della persona e alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il soggetto si trova inserito; l’erogazione di tale assegno non può quindi essere subordinata al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, essendo sufficiente che il richiedente dimostri il carattere non episodico e di non breve durata del suo soggiorno sul territorio dello Stato.

Spettanza dell’assegno sulla base di una interpretazione adeguatrice o costituzionalmente orientata

Per pervenire alla soluzione sopra prospettata non è necessario sollevare una questione di illegittimità costituzionale.

Infatti sia al già citato art. 14 della CEDU che all’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (che ribadisce il principio di non discriminazione) occorre riconoscere una efficacia verticale diretta, cosicché si tratta semplicemente di effettuare una interpretazione adeguatrice del combinato disposto dell’art. 65, legge 448/1998 e dell’art. 41 d.lgs.

286/1998: l'interpretazione di queste due disposizioni (da leggersi congiuntamente) non può dare luogo alla creazione di una norma che si ponga in contrasto con principi che si collocano su un "gradino" più alto nell'ambito della gerarchia delle fonti.

Oppure, più semplicemente, si tratta di effettuare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle suddette disposizioni, le quali, se fossero intese nel senso della non riconoscibilità dell'assegno *de quo* in presenza delle condizioni ben sintetizzate nella citata sentenza n. 14733/2011 della Cassazione, si porrebbero insanabile contrasto con gli artt. 3 e 10, comma 2 Cost.

Sulla correttezza di questo approdo ermeneutico non è possibile dubitare, soprattutto dopo la recente sentenza resa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Dhahbi contro Italia (ricorso n. 17120/2009, sentenza dell'8/4/2014).

Il sig. Dhahbi, cittadino extracomunitario, ricorreva dinanzi al giudice del lavoro insorgendo contro il rigetto in sede amministrativa della richiesta di assegno per nuclei familiari di cui all'art. 65, legge 448/1998, ma non otteneva ragione né in primo grado, né in appello né in Cassazione. Adiva dunque la Corte EDU, lamentando, tra l'altro, la violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della CEDU.

Nella citata sentenza, i Giudici di Strasburgo hanno rilevato che l'unica motivazione per il diniego dell'assegno era da individuarsi nella cittadinanza (extracomunitaria) dell'interessato. Tuttavia il sig. Dhahbi non era uno straniero soggiornante sul territorio dello Stato per un breve periodo o in violazione delle leggi in materia di immigrazione: non apparteneva

pertanto alla categoria delle persone che non contribuiscono al finanziamento dei servizi pubblici e nei confronti delle quali uno Stato può avere motivi legittimi per limitare l'utilizzo di servizi pubblici dispendiosi, come i programmi di previdenza sociale. Nemmeno le ragioni di bilancio addotte dal Governo italiano potevano giustificare la disparità di trattamento: infatti l'Italia nel corso del processo non aveva messo in discussione che, a parità di condizioni, ad un cittadino italiano sarebbe stato accordato l'assegno negato al ricorrente. Quindi, a ben vedere, l'unico *discrimen* sui cui si fondava la distinzione era proprio la cittadinanza. Oltretutto il Governo italiano non aveva dimostrato l'esistenza di un rapporto ragionevole di proporzionalità tra lo scopo asseritamente perseguito ("motivi di bilancio", quindi, in sostanza, contenimento della spesa pubblica) e mezzo impiegato (diniego dell'assegno per il nucleo familiare al cittadino extracomunitario).

A ben vedere, la Corte EDU ha affermato lo stesso principio di diritto enunciato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione: il beneficio in questione spetta anche al cittadino extracomunitario, purché questi dia la prova di un legame non episodico e di non breve durata con lo Stato al quale viene richiesta la prestazione.

Applicazione al caso di specie

Sulla base dei sopra esposti principi deve concludersi nel senso che il sig. Melo ha diritto a percepire l'assegno per nuclei familiari di cui all'art. 65, legge 448/1998 per l'anno 2012. Quanto alla composizione del nucleo familiare, si rimanda alla documentazione prodotta *sub* 2 e 3 fasc. ricorrente; quanto al requisito reddituale, si rimanda al modello ISEE

allegato alla domanda amministrativa prodotta *sub* 4 fasc. ricorrente (nuovamente prodotto, peraltro, all'udienza del 3/7/2014); quanto alla prova del legame non episodico e di non breve durata con lo Stato, si rimanda al permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato il 27/7/2012 e prodotto dal sig. Melo *sub* 1 (oltretutto, secondo una allegazione non contestata dall'Inps, il ricorrente è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro addirittura dal 2003).

Conseguenze: accoglimento della domanda di accertamento della discriminazione, ma nei soli confronti del Comune di Castellamonte

La condotta tenuta dal Comune di Castellamonte, che ha persino omesso di pronunciarsi sulla domanda amministrativa (implicitamente negando al sig. Melo il diritto all'assegno *de quo*), deve essere ritenuta discriminatoria, essendosi tradotta in una disparità di trattamento fondata sull'origine etnica del richiedente.

Deve quindi essere dichiarato il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Castellamonte.

La domanda di accertamento proposta nei confronti dell'Inps deve invece essere rigettata.

Infatti, come si desume chiaramente dal secondo comma dell'art. 65, legge 448/1998, all'Inps compete soltanto l'erogazione della prestazione, ma il provvedimento amministrativo (cioè la concessione del beneficio) viene adottato dai Comuni, titolari esclusivi della potestà decisionale in materia. Nel caso di specie, peraltro, come risulta dal doc. 5 fasc. ricorrente la pratica non è stata nemmeno trasmessa all'Inps.

Né una condotta discriminatoria potrebbe essere individuata nella diffusione dei messaggi Inps citati alle pagg. 23 e 24 del ricorso oppure nella presenza sul sito Internet dell'Istituto della seguente frase: "*... gli extracomunitari, a prescindere dal possesso o meno del permesso/carta di soggiorno, non possono beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare concesso dal Comune*". Si tratta infatti di semplici indicazioni fornite dall'Inps in ossequio al tenore letterale dell'art. 65, legge 448/1998. Peraltro il ricorrente non ha nemmeno allegato che, nel caso di specie, tali indicazioni abbiano dispiegato concreta efficienza causale in ordine alla mancata concessione dell'assegno da parte del Comune.

Sulla domanda di condanna

L'art. 4, comma 4, d.lgs. 215/2003 così recita: "*Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate*".

Sulla base di questa disposizione il sig. Melo ha chiesto, innanzitutto, l'ordine di cessazione del comportamento. In verità tale ordine non può essere emesso, perché il comportamento discriminatorio non è più attuale: l'attualità del comportamento, per la precisione, è venuta meno con il diniego opposto in sede amministrativa alla richiesta di concessione dell'assegno.

Spetta però al ricorrente il risarcimento del danno prodottosi nella sua sfera patrimoniale a causa del mancato conseguimento della prestazione. Per questo motivo, anche alla luce della mancata contestazione degli importi richiesti, il Comune di Castellamonte (quale ente concedente) e l'Inps (quale ente erogante) devono essere condannati a pagare in favore del sig. Melo l'assegno per nuclei familiari di cui all'art. 65, legge 448/1998 nella misura di euro 135,43 mensili a far data dall'1/1/2012, per complessivi euro 1760,59 per l'intero anno 2012, oltre ad interessi legali con decorrenza dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa e, successivamente, dalla scadenza di ogni singolo rateo fino al saldo.

Il sig. Melo ha domandato anche il risarcimento del danno non patrimoniale, sostenendo che esso sia ravvisabile *in re ipsa*.

Sul punto si osserva tuttavia che, come hanno definitivamente chiarito le Sezioni Unite con le note "sentenze di San Martino", il danno non patrimoniale non può mai essere considerato *in re ipsa*. È quindi decisivo considerare che il ricorrente non ha nemmeno allegato quali conseguenze pregiudizievoli si siano prodotte nella sua sfera non economica a seguito della condotta discriminatoria posta in essere in suo danno dal Comune di Castellamonte. Non ignora questo Giudice che il danno non patrimoniale può essere provato anche mediante presunzioni; tuttavia, nel caso di specie, il sig. Melo non ha fornito alcun elemento idoneo a fondare il ragionamento presuntivo che avrebbe potuto condurre all'accoglimento della domanda finalizzata ad ottenere il ristoro di questo tipo di pregiudizio.

In base al comma 6 del già citato art. 4, d.lgs. 215/2003, *“Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale”*.

Il sig. Melo ha chiesto che venga ordinata la pubblicazione della presente ordinanza sui siti Internet dei convenuti e su un quotidiano a diffusione nazionale. Questa domanda va rigettata: l’Inps non ha posto in essere alcuna condotta discriminatoria; il Comune di Castellamonte, dal canto suo, ha sì posto in essere una condotta discriminatoria, ma in ossequio ad una interpretazione fedele alla lettera di una disposizione da leggersi, invece, in modo costituzionalmente orientato o comunque conforme a norme di origine sovranazionale gerarchicamente sovraordinate (operazioni ermeneutiche, queste, caratterizzate da una certa complessità).

Il riconoscimento dell’assenza di una condotta discriminatoria imputabile all’Inps comporta l’integrale compensazione delle spese di lite quanto al rapporto processuale intercorso tra il sig. Melo e lo stesso Istituto.

Al contrario, per quanto riguarda il rapporto processuale intercorso tra il ricorrente ed il Comune di Castellamonte, le spese di lite seguono la soccombenza, e pertanto devono essere poste a carico del convenuto.

Tali spese vanno liquidate avendo riguardo ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 con riferimento alle cause previdenziali di valore indeterminabile: ciò comporta l’applicazione dello scaglione “da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00” (cfr. art. 5, comma 6 D.M. cit.). È opportuno precisare che non può trovare applicazione lo scaglione corrispondente all’importo riconosciuto al ricorrente a titolo di danno patrimoniale, perché la presente

controversia deve ritenersi di valore indeterminabile alla luce della richiesta di accertamento e dichiarazione del carattere discriminatorio del diniego dell'assegno.

Alla luce delle caratteristiche delle questioni trattate (già oggetto di approfondimento ad opera della copiosa giurisprudenza citata *supra*) e della mancata costituzione in giudizio del Comune convenuto (con conseguente limitato dispendio di energie processuali per la difesa attorea) si stima congruo riconoscere importi inferiori ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e quindi rispettivamente euro 850,00, euro 600,00 ed euro 1.800,00. Si perviene così alla somma complessiva di euro 3.250,00, alla quale vanno aggiunti rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA. Si precisa che, non essendo stata svolta attività istruttoria, nessun compenso viene liquidato per la corrispondente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 702-*bis* c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

Dichiara il carattere discriminatorio del rigetto da parte del Comune di Castellamonte della domanda di concessione dell'assegno per nuclei familiari di cui all'art. 65, legge 448/1998 presentata dal sig. Afonso Melo; Conseguentemente dichiara il Comune di Castellamonte (quale ente concedente) e l'Inps (quale ente erogante) tenuti, e per l'effetto li condanna, al pagamento in favore del sig. Afonso Melo del suddetto assegno nella misura di euro 135,43 mensili a far data dall'1/1/2012, per complessivi euro 1.760,59 per l'intero anno 2012, oltre ad interessi legali con decorrenza dal

121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa e, successivamente, dalla scadenza di ogni singolo rateo fino al saldo;

Rigetta le altre domande proposte dal sig. Afonso Melo;


Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite quanto al rapporto processuale intercorso tra il sig. Afonso Melo e l'Inps;

Condanna il Comune di Castellamonte alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal sig. Afonso Melo, che si liquidano in euro 3.250,00 per compenso professionale *ex* D.M. 55/2014, oltre al 15% per rimborso spese *ex* art. 2, comma 2 D.M. cit., IVA e CPA come per legge.

Ivrea, 24/7/2014

Il Giudice del Lavoro

(dott. Matteo Buffoni)



25.07.14

IL C.  RE
Dott.  NIS